

Pubblicato il 15/11/2022

N. 09995/2022REG.PROV.COLL.  
N. 05956/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5956 del 2015, proposto da  
Coop.Pomilia Gas Società Cooperativa a r.l., in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico  
Soprano, Eduardo Riccio, con domicilio eletto presso lo studio Enrico  
Soprano in Roma, via degli Avignonesi, 5;

***contro***

Comune di Almenno San Bartolomeo, in persona del legale rappresentante  
*pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Lidia Redaelli, con domicilio  
eletto presso lo studio Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, 268/A;

***per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia  
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 01365/2014, resa tra le parti.***

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Almenno San  
Bartolomeo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2022 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e, preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d'intesa del 20 luglio 2021, prorogato con DPCS n. 187/2022, data la presenza degli avvocati Soprano e Redaelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia ha respinto il ricorso proposto dalla Cooperativa Pomilia Gas Società Coop. a r.l. contro il Comune di Almenno San Bartolomeo per ottenere il risarcimento dei danni che, secondo la ricorrente, avrebbe subito per l'applicazione nei suoi confronti della sanzione alternativa ai sensi dell'art. 123 c.p.a., a seguito della quale è stato ridotto della metà il periodo di vigenza del contratto di concessione per il gas metano, passando da dodici a sei anni.

1.1. La vicenda è relativa all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale.

La gara era bandita con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali n. 202 del 4 novembre 2010, per un periodo di dodici anni a far data dal giorno di inizio delle attività; all'esito della gara il servizio era aggiudicato alla Coop. Pomilia Gas, con determinazione n. 37 del 22 marzo 2011; il contratto di servizio era stipulato in data 14 aprile 2011.

Con ricorso notificato in data 26 aprile 2011 la società Condotte Nord S.p.A. adiva il T.a.r. Lombardia – Brescia e con sentenza parziale n. 1673 del 30 novembre 2011, in accoglimento dei motivi di ricorso, era disposto l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva e degli atti presupposti impugnati. Quanto alla domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto, il tribunale disponeva: “*dà impulso al procedimento di applicazione*

*della sanzione alternativa e formula la proposta di riduzione della durata contrattuale nella misura indicata in narrativa”.*

Con sentenza definitiva n. 618 del 10 aprile 2012 il T.a.r. Lombardia – Brescia applicava “*la sanzione alternativa della riduzione della durata del contratto stipulato tra il Comune di Almenno San Bartolomeo e la Cooperativa Pomilia Gas, nella misura del 50% (cinquanta per cento) del tempo residuo alla data di pubblicazione del dispositivo della presente pronuncia*”.

1.2. Col ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 12 dicembre 2012 e depositato il 27 dicembre 2012, la Coop. Pomilia Gas ha chiesto l'accertamento del diritto al risarcimento del danno subito a causa dell'applicazione della detta sanzione alternativa.

Al gravame ha resistito il Comune di Almenno San Bartolomeo.

1.3. Il tribunale ha preliminarmente respinto le eccezioni della difesa civica concernenti un conflitto di giurisdizione in relazione ad altra domanda risarcitoria pendente dinanzi al giudice civile ordinario (per l'ammontare di € 229.232,40, pari alla perdita di esercizio per i sei anni di riduzione) e la prescrizione del diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a.

1.4. Nel merito - dato atto delle ragioni poste a fondamento del ricorso, sintetizzabili nella responsabilità attribuita in via esclusiva all'amministrazione comunale per l'illegittima composizione della commissione di gara e per la violazione dello *stand still*, accertate con le indicate sentenze dello stesso T.a.r. Lombardia - Brescia – le ha ritenute infondate, osservando che:

- la violazione della clausola dello *stand still* è da sola sufficiente all'irrogazione della sanzione alternativa;
- con la sentenza n. 618/2012 si era già riconosciuto il concorso della società nell'inosservanza del termine dilatorio di 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, durante i quali è inibita la stipulazione del contratto;
- gli operatori economici non sono esonerati dalla conoscenza di detta regola fondamentale per la corretta esecuzione di una gara;

- non può essere condivisa l'obiezione di Pomilia, secondo cui il concessionario sarebbe stato tenuto, comunque, a stipulare il contratto per non incorrere nella perdita della cauzione provvisoria e nella revoca dell'affidamento, perché il rispetto di un termine dilatorio minimo per la stipulazione è un preciso obbligo di legge;
- l'aggiudicataria aveva il dovere giuridico di prendere cognizione della data di avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione alle concorrenti non utilmente piazzate in graduatoria, in modo da poter calcolare il termine predetto e assicurarsi della sua osservanza;
- la sanzione alternativa dalla quale trae origine il presente giudizio è stata applicata "*assicurando il rispetto del principio del contraddittorio*", ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., in quanto, dopo la proposta della sanzione alternativa con la sentenza parziale n. 1673/11, le parti (compresa Pomilia) hanno potuto interloquire e soltanto in seguito è stata adottata la statuizione definitiva con la sentenza n. 618/12.

1.5. Respinto il ricorso, la Coop. Pomilia Gas è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore del Comune resistente, liquidate nell'importo di € 5.000,00, oltre accessori di legge.

2. Avverso la sentenza la Coop. Pomilia Gas ha proposto appello con tre motivi.

2.1. Il Comune di Almenno San Bartolomeo si è costituito per resistere al gravame.

2.2. All'udienza del 29 settembre 2022 la causa è stata assegnata a sentenza, senza discussione, su richiesta di entrambe le parti, previo deposito di memoria del Comune appellato e di replica della società appellante.

3. Col primo motivo, l'appellante torna a sostenere che la sanzione inflitta trarrebbe origine da una condotta imputabile in via esclusiva all'amministrazione comunale, perché quest'ultima non si sarebbe limitata a violare il termine dello *stand still*, ma sarebbe incorsa in ulteriori illegittimità

accertate col precedente giudicato, attinenti, in particolare, ai vizi della composizione della commissione giudicatrice.

3.1. L'appellante assume che le disposizioni attualmente confluite negli articoli 121, comma 1, lett. c) e comma 4, e 123, comma 1, lett. b), c.p.a. comporterebbero che la sola violazione dello *stand still* non giustifica l'annullamento dell'aggiudicazione o la dichiarazione di inefficacia del contratto e che l'applicazione della sanzione alternativa ai sensi dell'art. 123 c.p.a. può essere inflitta esclusivamente quando la violazione del termine dilatorio sia combinata con altre accertate illegittimità relative al procedimento di gara.

Ne conseguirebbe l'erroneità della prima argomentazione della sentenza appellata secondo cui l'applicazione della sanzione alternativa è mera conseguenza soltanto della violazione dello *stand still*.

3.1.1. Ripercorso il contenuto delle sentenze n. 1673/11 e n. 618/12, l'appellante sostiene che risulterebbe che il giudice ha irrogato la sanzione alternativa non solo per la violazione dello *stand still*, ma anche (e soprattutto) perché ha riscontrato ulteriori illegittimità riguardanti la composizione della commissione. Queste illegittimità sono imputabili esclusivamente all'amministrazione comunale e, se non vi fossero state, la sanzione alternativa non avrebbe potuto essere comminata, perché, nel caso di specie, la sola violazione del termine dilatorio "*non ha di per sé precluso alla ricorrente di ottenere l'affidamento*" (secondo quanto previsto per la rilevanza del vizio dall'art. 121, comma 1, lett. c, c.p.a.).

3.2. Il motivo non merita di essere accolto.

3.2.1. E' condivisibile, in linea di principio, l'affermazione dell'appellante secondo cui la violazione del periodo di *stand still* non è da sola sufficiente alla dichiarazione di inefficacia del contratto.

Infatti, l'art. 121, comma 1, lett. c), c.p.a. richiede, a tale ultimo fine, che ricorrano, oltre al mancato rispetto del termine dilatorio stabilito dall'art. 11, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (oggi art. 32, comma

9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), le seguenti due ulteriori condizioni:

- che la violazione *“abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto”*;
- che tale violazione, *“aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento”*.

In sintesi, la violazione del termine di *stand still* non è da sola sufficiente all’annullamento dell’aggiudicazione, né consente la dichiarazione di inefficacia del contratto, ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. c) e comma 4, c.p.a..

3.2.2. Tuttavia essa ha incidenza autonoma sull’applicazione delle sanzioni alternative di cui all’art. 123 c.p.a.

Quest’ultima disposizione prevede, infatti, due distinte fattispecie costitutive dell’applicabilità delle sanzioni; e segnatamente:

a) la prima, prevista dal comma 1, individua i presupposti per l’applicabilità delle sanzioni alternative facendoli coincidere con quelli sopra detti per la dichiarazione di inefficacia del contratto, dal momento che, per come risulta dal combinato disposto degli artt. 121, comma 4, e 123, comma 1 (che appunto richiama l’art. 121 comma 4), le sanzioni si applicano nelle stesse situazioni in cui si dovrebbe pronunciare la dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 121, comma 1, ma il giudice ritenga che, ricorrendo le esigenze di cui al comma 2 dell’art. 121, il contratto debba restare efficace, in tutto o in parte;

b) la seconda è chiaramente enunciata nell’art. 123, comma 3, c.p.a. secondo cui *“Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero è stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso*

*prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento”.*

Dal disposto dell'art. 123 c.p.a. si evince quindi che la violazione dello *stand still* è presupposto per l'applicazione delle sanzioni alternative sia nel caso in cui essa aggrava le conseguenze dei vizi propri dell'aggiudicazione (comportando l'applicazione dell'art. 121 c.p.a. in luogo dell'art. 122 c.p.a.), sia nel caso in cui non vi siano vizi propri dell'aggiudicazione, nella situazione contemplata dall'art. 123, comma 3, c.p.a. In tale seconda evenienza detta violazione non comporta l'annullamento dell'aggiudicazione né la dichiarazione di inefficacia del contratto ed assume una portata più marcatamente afflittivo - sanzionatoria.

L'applicabilità della sanzione alternativa della riduzione della durata contrattuale anche in mancanza di vizi dell'aggiudicazione priva di fondamento gli argomenti dell'appellante basati sul disposto dell'art. 123, comma 1, c.p.a.

Nel caso di specie, essendo stato accertato, nel precedente giudizio, il vizio della procedura di gara consistito nell'illegittima composizione della commissione di gara, la sentenza, quale inevitabile conseguenza dell'illegittimità dell'aggiudicazione definitiva, ne ha disposto l'annullamento.

Tuttavia la sanzione alternativa della riduzione del periodo di durata contrattuale, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, sarebbe stata applicabile anche se non fosse stato accertato detto vizio e quindi anche se l'aggiudicazione non fosse stata annullata, poiché non era, né è, in discussione la violazione del termine di *stand still*.

3.2.3. In senso specularmente opposto a quanto sostenuto dall'appellante, va affermato che, se non ci fosse stata la violazione del termine di *stand still*, non sarebbe stata applicabile la sanzione alternativa.

Ne consegue che ciò che rileva, ai fini di tale applicazione, è la riferibilità o meno all'affidatario dell'inosservanza del termine per la stipulazione del contratto.

Come si dirà anche trattando dei restanti due motivi di appello, l'affidatario, in qualità di contraente, non può non essere coinvolto nella vicenda che riguarda la stipulazione del contratto.

Perciò, salvi casi del tutto eccezionali e marginali (ad esempio quando sia stato indotto in errore sul decorso del termine di *stand still* da informazioni errate o fuorvianti da parte della stazione appaltante), non ricorre alcuna esigenza di tutelare un asserito legittimo suo affidamento nel corretto operato dell'amministrazione.

Giova ricordare che, nella situazione affine della responsabilità della pubblica amministrazione per l'affidamento suscitato nel destinatario di un provvedimento ampliativo illegittimamente emanato e poi annullato (con particolare riguardo all'ipotesi di aggiudicazione definitiva di appalto di lavori, servizi o forniture, successivamente revocata a seguito di una pronuncia giudiziale), si è pronunciato questo Consiglio di Stato, con sentenza dell'Adunanza plenaria, 29 novembre 2021, n. 21.

Nel rinviare alla motivazione della sentenza, è sufficiente richiamare i principi di diritto ivi affermati, che attengono all'esigenza di tutela del legittimo affidamento dell'operatore economico nei confronti della pubblica amministrazione. In particolare si è ritenuto che l'azione risarcitoria è fondata se la lesione è imputabile quanto meno a colpa dell'amministrazione, ma anche che *“a sua volta non deve essere inficiato da colpa l'affidamento del concorrente”* (punto 17 della motivazione). Pertanto la responsabilità della pubblica amministrazione *“postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa”* (punto 20 della motivazione).

Argomentando anche in base a quanto previsto dall'art. 1338 cod. civ., norma richiamata nella detta sentenza, va escluso il risarcimento se la conoscenza di una causa invalidante il contratto è comune ad entrambe le parti che conducono le trattative (cfr., in questo senso, tra le altre, Cass. civ, III, 18

maggio 2016, n. 10156, che, proprio in riferimento all'invalidità derivante da una norma di legge, ha affermato che *“in materia di invalidità negoziale, ove essa derivi dalla violazione di una norma imperativa o proibitiva di legge, o di altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, cioè tali da dover essere note, per presunzione assoluta, alla generalità dei cittadini, ovvero tali, comunque, da potere essere conosciute attraverso un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa contrattuale a carico dell'altro contraente, che abbia ommesso di far rilevare alla controparte l'esistenza delle norme stesse”*; cfr., di recente anche Cass. civ., II, 14 febbraio 2022, n. 4715).

Analoghe considerazioni sono riferibili al caso, ricorrente nel presente giudizio, in cui il contratto sia “inficiato” dalla violazione del termine dilatorio stabilito *ex lege* per la sua stipulazione e perciò assoggettabile alle sanzioni alternative di cui all'art. 123 c.p.a., tra cui la riduzione della durata contrattuale.

Quest'ultima, quanto agli effetti, è infatti equiparabile alla dichiarazione di inefficacia (temporalmente limitata) che può conseguire all'annullamento dell'aggiudicazione nella fattispecie presa in considerazione dall'Adunanza plenaria, sebbene si configuri (non come l'effetto della caducazione del contratto ma) come sanzione alternativa alla dichiarazione di inefficacia.

3.2.4. In conclusione, la stazione appaltante non è responsabile dei danni che l'affidatario abbia sofferto o assume di avere sofferto a causa dell'applicazione della sanzione alternativa della riduzione della durata contrattuale ai sensi dell'art. 123, comma 1, lett. b), comma 3, c.p.a.

Invero, indipendentemente dall'accertamento di vizi propri dell'aggiudicazione imputabili alla stazione appaltante, la violazione del termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto è comune all'affidatario contraente e questi non è perciò titolare di un affidamento legittimo tutelabile con azione risarcitoria.

Piuttosto la comunanza del comportamento configurato dalla norma come contrario all'ordinamento rende l'affidatario legittimo destinatario della sanzione, che, nella fattispecie prevista dall'art. 123, comma 1, lett. b), c.p.a.,

spiega i suoi effetti afflittivi sia nei confronti della stazione appaltante che nei confronti del privato contraente.

3.2.5. A maggior ragione questa conclusione s'impone nel caso di specie, in aggiunta a quanto si dirà trattando dei restanti motivi di gravame, per la constatazione che quale originaria aggiudicataria definitiva la Coop. Pomilia Gas ha assunto il ruolo di controinteressata nel giudizio di annullamento ed in tale qualità, oltre ad acquisire consapevolezza della caducità del provvedimento di aggiudicazione, ha potuto difendere la legittimità dell'operato della stazione appaltante ed interloquire sull'applicazione della sanzione alternativa, come ben evidenziato nella sentenza gravata.

3.3. Il primo motivo di appello va quindi respinto.

4. Col secondo e terzo motivo, l'appellante torna a sostenere che:

- soltanto il Comune era a conoscenza dell'esatta decorrenza del termine dello *stand still*, non residuando in capo all'aggiudicatario, privo di conoscenze giuridiche al riguardo, alcun elemento per poter desumere la decorrenza del termine di cui all'art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 163 del 2006;
- nessun addebito avrebbe potuto essere mosso nei suoi confronti, essendo l'impresa aggiudicataria obbligata a stipulare il contratto per non incorrere nella perdita della cauzione provvisoria e nella revoca dell'affidamento.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente perché logicamente connessi, non meritano di essere accolti per le ragioni già affermate, relativamente ad entrambi, dalla sentenza appellata.

4.1. Sebbene non sia in discussione che, come osserva l'appellante, le comunicazioni dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 163 del 2006 (applicabile *ratione temporis*) erano di competenza del Comune concedente (che, dopo aver dato comunicazione in data 29 marzo 2011 a Condotte Nord dell'aggiudicazione in favore della Coop. Pomilia Gas ed aver ricevuto istanza di accesso agli atti da parte di Condotte Nord in data 4 aprile 2011, ha comunque stipulato il contratto con l'aggiudicataria il 14 aprile 2011), tuttavia la società concessionaria non avrebbe potuto essere

esonerata dall'obbligo di osservare la previsione dell'art. 11, comma 10, dello stesso d.lgs. n. 163 del 2006 (come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53, applicabile alla procedura *de qua*, indetta con determina del 4 novembre 2010), secondo cui il contratto non avrebbe potuto essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79.

L'obbligo del rispetto di tale norma imponeva all'aggiudicataria di acquisire la conoscenza del *dies a quo* della decorrenza del termine, trattandosi di un dato indispensabile per l'osservanza della regola dello *stand still* c.d. procedimentale.

4.1.1. Va condiviso quanto affermato nella sentenza appellata sulla rilevanza del termine dilatorio, che trae origine dai *considerando* della direttiva 2007/66/CE, quale disposizione fondamentale per la salvaguardia del principio della concorrenza, che connota l'intera disciplina europea del settore, sicché la responsabilità dell'osservanza della disposizione investe non soltanto la stazione appaltante ma anche gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento di evidenza pubblica.

Questi ultimi sono tenuti a rispettare il divieto di stipulare il contratto prima della scadenza del termine dilatorio *ex lege* perché sono parte necessaria della vicenda della conclusione del contratto che è oggetto della disposizione in commento. Questa disposizione vincola perciò entrambi i futuri contraenti, pubblica amministrazione e privato affidatario.

Dato ciò, a nulla rileva che gli operatori economici siano estranei all'invio delle comunicazioni dal cui compimento decorre il termine dilatorio fissato dalla legge, quindi che non abbiano diretta cognizione del *dies a quo*.

Gli operatori economici affidatari sono tenuti ad acquisirne la conoscenza prima della stipulazione del contratto e, in correlazione, hanno diritto a ricevere la relativa informazione da parte della stazione appaltante o ad accedere agli atti della procedura, ove per qualsiasi ragione non ne abbiano avuto comunicazione.

Va sottolineato che tale diritto trova riscontro nell'art. 79, comma 5 ter, del d.lgs. n. 163 del 2006 (ed oggi nell'art. 76, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016), secondo cui le comunicazioni ai sensi del comma 5, lett. a (quindi anche la comunicazione dell'aggiudicazione inviata all'aggiudicatario) devono contenere l'indicazione della *“data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto”*. Questa indicazione nei confronti dell'aggiudicatario è resa possibile dalla correlata previsione dell'art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 163 del 2006 (oggi art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016), secondo cui il *dies a quo* del termine è fissato nella data di “invio” (non di ricezione) dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 (oggi art. 76).

In definitiva, essendo l'aggiudicatario tenuto all'osservanza del termine di *stand still*, la relativa violazione gli va imputata senza che rilevi la conoscenza effettiva che abbia avuto dell'inizio della decorrenza del termine, essendo piuttosto determinante che la circostanza di fatto da cui questa dipende sia conoscibile mediante l'uso della normale diligenza.

4.1.2. Non è in contestazione che la Coop. Pomilia Gas non si sia in alcun modo attivata prima della stipulazione del contratto dell'11 aprile 2014 per conoscere dell'avvenuto decorso del termine dilatorio di 35 giorni.

Tale mancata attivazione è sufficiente per affermare il concorso della Coop. Pomilia Gas nell'inosservanza dello *stand still* – in disparte l'affermazione contenuta già nella sentenza del T.a.r. Lombardia-Brescia n. 618/2012, secondo cui la sanzione alternativa della riduzione della durata contrattuale *“esercita il proprio effetto dissuasivo in senso bidirezionale poiché si dirige anche nei confronti della controinteressata che ha scientemente cooperato alla realizzazione della violazione”*.

Non rilevano quindi le ulteriori argomentazioni dell'appellante in merito alla asserita propria buona fede nel far affidamento sul fatto che il Comune avrebbe tenuto una condotta rispettosa dell'obbligo di legge riguardante la fase della stipulazione del contratto.

Riguardo alla buona fede in capo alla società ricorrente, già la sentenza afferma che per il suo riconoscimento “*non sono affiorati elementi utili ... (ad esempio, in virtù di informazioni inesatte o fuorvianti provenienti dal Comune)*”. La circostanza non è smentita dalle deduzioni esposte dall'appellante.

Queste fanno piuttosto riferimento ad un'asserita condotta colpevole del Comune, dovuta alla mancata comunicazione dell'istanza di accesso agli atti avanzata dalla società Condotte Nord in vista della proposizione del ricorso giurisdizionale contro l'aggiudicazione: si tratta di omissione non rilevante in mancanza della dimostrazione, da parte della Coop. Pomilia Gas, di essersi attivata per prendere cognizione della data di avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione alle concorrenti utilmente piazzate in graduatoria.

Per di più, per quanto si evince dalle indicazioni fornite dalle parti, si avrebbe che, nel caso di specie, tra la data di adozione della determinazione di aggiudicazione e la data di stipulazione del contratto è trascorso un periodo addirittura inferiore a 30 giorni, la cui conoscenza era di certo nella disponibilità della Coop. Pomilia Gas.

4.2. Manifestamente infondato è poi l'assunto dell'appellante circa la sussistenza di un proprio obbligo di addivenire alla stipulazione del contratto, a semplice richiesta della stazione appaltante, pur in pendenza del periodo di *stand still*, pena la perdita della cauzione provvisoria e la decadenza dall'aggiudicazione.

In proposito, va ribadito quanto affermato in sentenza circa l'evidenza che “*il rispetto del termine dilatorio minimo è un preciso obbligo di legge - chiaro e incondizionato – per cui le amministrazioni non possono assolutamente imporre una sottoscrizione in violazione del precetto: ove ciò accadesse, l'impresa avrebbe pieno titolo per opporsi all'invito alla stipulazione anticipata (ossia in pendenza dello stand still) e potrebbe attivare gli strumenti offerti dall'ordinamento nel caso di ingiuste reazioni dell'Ente pubblico*”.

5. In conclusione l'appello va respinto, restando perciò assorbite le eccezioni di rito del Comune appellato concernenti la sopravvenuta carenza di interesse per la prosecuzione di fatto del rapporto di concessione per l'intero periodo

in contestazione e l'inammissibilità dell'appello per violazione della specificità dei motivi ex art. 101 c.p.a..

5.1. Le spese processuali seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'appellante ed a favore del Comune appellato, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società appellante al pagamento delle spese processuali in favore del Comune appellato, liquidate nell'importo complessivo di € 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppina Luciana Barreca**

**IL PRESIDENTE**  
**Diego Sabatino**

**IL SEGRETARIO**